

Bruxelles, 24 maggio 2018  
(OR. en)

---

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2016/0359 (COD)**

---

---

**9236/18  
ADD 1**

**JAI 488  
JUSTCIV 121  
EJUSTICE 61  
ECOFIN 478  
COMPET 359  
EMPL 232  
SOC 295  
CODEC 827**

**NOTA**

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Origine:       | presidenza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Destinatario:  | Consiglio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| n. doc. prec.: | 8830/18 + ADD1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| n. doc. Comm.: | 14875/16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Oggetto:       | Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, la seconda opportunità e misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza e liberazione dai debiti, e che modifica la direttiva 2012/30/UE<br>- Orientamento generale parziale |

Si allega per le delegazioni un testo riveduto consolidato degli articoli del titolo III (Liberazione dai debiti e interdizioni), del titolo IV (Misure per aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza e liberazione dai debiti) e del titolo V (Monitoraggio delle procedure di ristrutturazione, insolvenza e liberazione dai debiti) e delle relative definizioni della summenzionata proposta, nonché una serie di considerando essenziali che la presidenza propone a titolo di compromesso in vista dell'adozione di un orientamento generale parziale da parte del Consiglio "Giustizia e affari interni" nella sessione del 4 e 5 giugno 2018.

Le modifiche rispetto al testo della proposta della Commissione sono indicate in **grassetto** e le soppressioni con (...). Per quanto riguarda i titoli, le modifiche sono indicate in **grassetto sottolineato**.

---

Proposta di

**DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**

**riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, la liberazione dai debiti e le interdizioni e  
misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza e  
liberazione dai debiti, e che modifica la direttiva 2012/30/UE  
(direttiva sulla ristrutturazione, l'insolvenza e la liberazione dai debiti)**

**TITOLO I**

**Disposizioni generali**

*Articolo 2*

*Definizioni*

1. Ai fini della presente direttiva si applicano le seguenti definizioni:

- (13) "imprenditore (...)": la persona fisica che esercita un'attività commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale<sup>1</sup> (...);
- (14) "liberazione integrale dai debiti": **la cancellazione della possibilità di far valere nei confronti dell'imprenditore i debiti che possono essere liberati oppure la cancellazione di per sé dei debiti che possono essere liberati rimasti insoluti, nel quadro di una procedura che può prevedere la realizzazione dell'attivo (...) o un piano di rimborso<sup>2</sup> (...) o entrambe le opzioni;**

---

<sup>1</sup> Il considerando che accompagna questo articolo avrà il seguente tenore:  
***"Gli imprenditori, persone fisiche che esercitano un'attività commerciale, imprenditoriale, artigianale o un'attività professionale liberale, autonoma, possono correre il rischio di diventare insolventi. Le diversità tra le disposizioni sulla seconda opportunità esistenti negli Stati membri possono incentivare gli imprenditori insolventi o sovraindebitati a trasferirsi in Stati membri dove i tempi di liberazione dai debiti sono più brevi o le relative condizioni più interessanti, con un conseguente aumento dell'incertezza giuridica e dei costi di recupero crediti per i creditori. Inoltre, gli effetti dell'insolvenza, in particolare la stigmatizzazione sociale, le conseguenze giuridiche, quali l'interdizione dell'imprenditore dall'accesso all'attività imprenditoriale e dal suo esercizio, e l'incapacità di far fronte ai propri debiti sono un forte deterrente per gli imprenditori che intendono avviare un'attività o ottenere una seconda opportunità, anche se è dimostrato che gli imprenditori dichiarati insolventi hanno maggiori probabilità di riuscire la seconda volta. È pertanto opportuno adoperarsi per ridurre gli effetti negativi del sovraindebitamento o dell'insolvenza sugli imprenditori, in particolare consentendo la liberazione integrale dai debiti dopo un certo periodo di tempo e limitando la durata dei provvedimenti di interdizione emessi per sovraindebitamento o insolvenza del debitore. Il concetto di insolvenza dovrebbe essere definito dal diritto nazionale e potrebbe assumere la forma del sovraindebitamento. Il concetto di imprenditore ai sensi della presente direttiva non incide sulla posizione di dirigente o direttore di impresa, che dovrebbe essere trattata conformemente al diritto nazionale."***

<sup>2</sup> Un nuovo considerando avrà il seguente tenore:  
***"Un piano di rimborso può assumere la forma di un trasferimento periodico, ai creditori, di una percentuale del reddito disponibile ai sensi del diritto nazionale e può altresì includere altre condizioni e obblighi giuridici secondo quanto previsto dal diritto nazionale. Non occorre prevedere l'obbligo che il piano di rimborso sia appoggiato dalla maggioranza dei creditori."***

## TITOLO III

### (...) Liberazione dai debiti e interdizioni

#### *Articolo 19*

##### *Accesso alla liberazione dai debiti*

1. Gli Stati membri provvedono affinché l'imprenditore **insolvente** abbia accesso<sup>3</sup> **almeno a una procedura che porti alla liberazione integrale** dai debiti in conformità della presente direttiva.

**Gli Stati membri possono chiedere la previa cessazione dell'attività commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale a cui sono riconducibili i debiti<sup>4</sup>.**

2. Gli Stati membri in cui la liberazione integrale dai debiti è subordinata al rimborso parziale del debito da parte dell'imprenditore provvedono affinché l'obbligo di rimborso si basi sulla situazione individuale dell'imprenditore<sup>5</sup> e in particolare sia proporzionato al reddito **e agli attivi sequestrabili o disponibili dell'imprenditore** durante i termini per la liberazione dai debiti **e tenga conto dell'equo interesse dei creditori.**

---

<sup>3</sup> Nei considerando sarà chiarito che spetta al diritto nazionale stabilire le modalità di accesso alla liberazione dai debiti, inclusa la possibilità di introdurre un obbligo di richiesta di liberazione dai debiti.

<sup>4</sup> Nei considerando sarà chiarito che gli Stati membri possono disporre che non sarà impedito agli imprenditori di avviare una nuova attività, nello stesso o in un altro settore, durante l'attuazione del piano di rimborso.

<sup>5</sup> Nei considerando sarà chiarito che gli Stati membri possono prevedere la possibilità di adattare l'obbligo di rimborso nell'eventualità che si verifichi un cambiamento significativo nella situazione finanziaria del debitore, sia esso un miglioramento o un peggioramento.

## Articolo 20

### Termini per la liberazione dai debiti

1. **Gli Stati membri dispongono** che il periodo (...) trascorso il quale l'imprenditore **insolvente può** essere liberato integralmente dai debiti non **sia** superiore a tre anni a decorrere **al più tardi**:
  - a) **nel caso di una procedura che comprende un piano di rimborso, dalla decisione di conferma del piano adottata da un'autorità giudiziaria o amministrativa o dall'inizio<sup>6</sup> dell'(...) attuazione del piano (...)<sup>7</sup>; oppure**

---

<sup>6</sup> Nei considerando saranno forniti esempi di ciò che si intende per "l'inizio dell'attuazione del piano di rimborso", che potrebbe essere ad esempio la prima rata a titolo del piano di rimborso.

<sup>7</sup> Un nuovo considerando avrà il seguente tenore:  
*"Si dovrebbe poter accedere alla liberazione dai debiti in procedure che comprendono un piano di rimborso, la realizzazione dell'attivo o una combinazione di entrambi. Nell'attuare le presenti disposizioni, gli Stati membri possono scegliere liberamente tra tali alternative e, qualora il diritto nazionale preveda più di una procedura che porta alla liberazione dai debiti, gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché almeno una di esse offra all'imprenditore insolvente la possibilità di essere integralmente liberato dai debiti entro un periodo non superiore a tre anni. Nel caso di procedure che combinano la realizzazione dell'attivo e un piano di rimborso, i termini per la liberazione dai debiti dovrebbero decorrere al più tardi dal momento in cui il piano di rimborso sia confermato da un'autorità giudiziaria o inizi ad essere attuato, ma potrebbero anche decorrere da un momento anteriore, ossia ad esempio dall'adozione di una decisione di apertura della procedura."*

b) **nel caso di qualsiasi altra procedura, dalla decisione (...) di apertura (...) della procedura<sup>8</sup> adottata dall'autorità giudiziaria o amministrativa o dal momento della determinazione della massa fallimentare<sup>9</sup>.**

2. Gli Stati membri provvedono affinché (...) l'imprenditore **insolvente che abbia adempiuto gli obblighi che gli incombono, ove esistano a norma del diritto nazionale**, sia liberato dai debiti **alla scadenza dei termini per la liberazione dai debiti** senza necessità di rivolgersi (...) all'autorità giudiziaria o amministrativa per aprire un'altra procedura oltre<sup>10</sup> a quelle di cui al paragrafo 1.

**Fatto salvo il primo comma, gli Stati membri possono mantenere o introdurre disposizioni che consentano all'autorità giudiziaria o amministrativa di verificare, d'ufficio o su richiesta di una persona avente un interesse legittimo, se l'imprenditore abbia rispettato gli obblighi per ottenere la liberazione dai debiti<sup>11</sup>.**

---

<sup>8</sup> È opportuno precisare in un considerando che, ai fini del calcolo dei termini per la liberazione dai debiti ai sensi della presente direttiva, gli Stati membri possono disporre che nel concetto di "apertura della procedura" non rientrino misure preliminari quali provvedimenti conservativi o la nomina di un amministratore delle procedure di insolvenza a titolo preliminare, a meno che tali misure non consentano la realizzazione dell'attivo, comprese la cessione e la distribuzione dell'attivo ai creditori.

<sup>9</sup> Un nuovo considerando avrà il seguente tenore:  
*"Nelle procedure che non comprendono un piano di rimborso, i termini per la liberazione dai debiti dovrebbero decorrere al più tardi dalla decisione di apertura della procedura adottata da un'autorità giudiziaria o amministrativa o dal momento della determinazione della massa fallimentare. La determinazione della massa fallimentare non dovrebbe necessariamente comportare una decisione o una conferma formali da parte dell'autorità giudiziaria o amministrativa, a meno che tale decisione non sia già richiesta dal diritto nazionale, e può consistere nella presentazione dell'inventario delle attività e passività."*

<sup>10</sup> Un nuovo considerando avrà il seguente tenore:  
*Qualora l'iter procedurale che porta alla liberazione dai debiti comporti la realizzazione dell'attivo dell'imprenditore, nulla impedisce agli Stati membri di disporre che la richiesta di liberazione dai debiti sia trattata separatamente dalla realizzazione dell'attivo, a condizione che tale richiesta faccia parte integrante dell'iter procedurale che porta alla liberazione dai debiti a norma della presente direttiva.*

<sup>11</sup> Nei considerando sarà chiarito che la presente disposizione non incide sull'onere della prova, il che significa che il debitore può essere tenuto per legge a comprovare la conformità agli obblighi che gli incombono.

- 2 bis. Gli Stati membri possono disporre che la liberazione integrale dai debiti non comprometta la prosecuzione di una procedura di insolvenza che comporti la realizzazione e la distribuzione dell'attivo dell'imprenditore che al momento indicato al primo comma del paragrafo 2 rientrava nella massa fallimentare.**

## *Articolo 21*

### *Periodo di interdizione*

- 1.** Gli Stati membri provvedono affinché, qualora l'imprenditore **insolvente** ottenga la liberazione dai debiti conformemente alla presente direttiva, qualsiasi interdizione<sup>12</sup> dall'accesso a un'attività commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale e dal suo esercizio **per il solo motivo dell'insolvenza** dell'imprenditore, cessi di avere effetto, al più tardi, alla scadenza dei termini per la liberazione dai debiti. (...)
- 1 bis.** Gli Stati membri provvedono affinché, alla scadenza dei termini per la liberazione dai debiti, l'interdizione di cui al paragrafo 1 del presente articolo cessi di avere effetto senza necessità di rivolgersi all'autorità giudiziaria o amministrativa per aprire un'altra procedura oltre a quelle di cui all'articolo 20, paragrafo 1.

---

<sup>12</sup> Nei considerando sarà chiarito che, ove l'autorizzazione dell'imprenditore ad esercitare una determinata attività sia stata negata o revocata a seguito di un'interdizione, la presente direttiva non impedisce agli Stati membri di richiedere la presentazione di una nuova domanda per ottenere tale autorizzazione/licenza una volta scaduta l'interdizione ad esercitare detta attività commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale.

***Deroghe***<sup>13</sup>

1. In deroga agli articoli da 19 a 21, gli Stati membri possono mantenere o introdurre disposizioni che **negano**, limitano o **revocano** l'accesso alla liberazione dai debiti o che **prevedono** termini più lunghi per la liberazione integrale dai debiti o periodi di interdizione più lunghi in determinate circostanze ben definite e nei casi in cui tali **deroghe** siano **debitamente** giustificate (...), **ad esempio**<sup>14</sup>:
  - a) **quando**, nell'indebitarsi o durante **la procedura di insolvenza o il pagamento** dei debiti, l'imprenditore **insolvente** ha agito **nei confronti dei creditori o di altre parti interessate** in modo disonesto o in malafede **ai sensi del diritto nazionale**;
  - b) **quando** l'imprenditore **insolvente** non ha aderito al piano di rimborso o ad altro obbligo giuridico a tutela degli interessi dei creditori, **compreso l'obbligo di massimizzare i rendimenti per i creditori**;

---

<sup>13</sup> Il considerando che accompagna questo articolo avrà il seguente tenore:  
*"La liberazione integrale dai debiti o la cessazione dell'interdizione dopo un (...) periodo di tempo non superiore a tre anni non sempre sono appropriate e possono essere previste deroghe a tale disposizione che siano debitamente giustificate da motivi stabiliti dal diritto nazionale. Ad esempio, tali deroghe possono essere previste quando il debitore è disonesto o ha agito in malafede o quando non ha adempiuto taluni obblighi giuridici, fra cui gli obblighi volti a massimizzare i rendimenti per i creditori che possono tradursi in un obbligo generale di generare reddito o attivi. Una deroga specifica può essere prevista quando è necessaria a garantire un equilibrio tra i diritti del debitore e i diritti di uno o più creditori, ad esempio quando il creditore è una persona fisica che necessita di maggiore protezione rispetto al debitore. Una volta concesso il beneficio della liberazione dai debiti, gli Stati membri dovrebbero poter prevedere la possibilità, a norma del diritto nazionale, di revocare il beneficio della liberazione integrale dai debiti quando, ad esempio, la situazione finanziaria del debitore migliora notevolmente in seguito a circostanze impreviste come una vincita alla lotteria o l'accettazione di eredità o donazioni. Qualora vi sia un motivo debitamente giustificato a norma del diritto nazionale, può essere opportuno limitare, per talune categorie di debiti, la possibilità di beneficiare della liberazione integrale dai debiti. I debiti garantiti possono essere esclusi da detta possibilità solo fino a concorrenza del valore della garanzia reale stabilito dal diritto nazionale, mentre il resto del debito dovrebbe essere trattato come debito non garantito."*

<sup>14</sup> Nei considerando sarà chiarito che i paragrafi 1 e 3 dell'articolo 22 non sono esaustivi.

**b bis) quando l'imprenditore insolvente non ha adempiuto gli obblighi di informazione o cooperazione a norma del diritto nazionale;**

**c) in caso di domande abusive di liberazione dai debiti;**

**d) nel caso di una nuova domanda di (...) liberazione dai debiti entro un certo periodo (...) dalla concessione all'imprenditore insolvente del beneficio della liberazione integrale dai debiti oppure dal rifiuto di tale beneficio a causa di una grave violazione degli obblighi di informazione o cooperazione;**

**d bis) quando non è coperto il costo della procedura che porta alla liberazione dai debiti<sup>15</sup>; oppure**

**d ter) quando una deroga è necessaria a garantire un equilibrio tra i diritti del debitore e i diritti di uno o più creditori.**

2. **In deroga all'articolo 20, gli Stati membri possono prevedere termini più lunghi per la liberazione dai debiti qualora:**

**a) siano approvati o disposti da un'autorità giudiziaria o amministrativa provvedimenti a salvaguardia dell'abitazione principale dell'imprenditore insolvente e, ove applicabile, della sua famiglia o dei beni essenziali per la prosecuzione dell'attività commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale dell'imprenditore; oppure**

**b) non sia realizzata l'abitazione principale dell'imprenditore insolvente.**

3. Gli Stati membri possono escludere dalla liberazione dai debiti alcune categorie specifiche di debiti, quali:

**a) debiti garantiti;**

**b) debiti derivanti da sanzioni penali o ad esse connessi;**

**c) debiti derivanti da responsabilità extracontrattuale;**

---

<sup>15</sup> Nei considerando sarà chiarito che il costo della procedura che porta alla liberazione dai debiti comprende i diritti spettanti alle autorità giudiziarie e amministrative e gli onorari degli amministratori delle procedure di insolvenza.

- d) debiti riguardanti obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità;
- e) debiti contratti a seguito di una domanda di liberazione dai debiti o dell'apertura della procedura che porta alla liberazione dai debiti; e
- f) debiti derivanti dall'obbligo di pagare il costo della procedura che porta alla liberazione dai debiti,

o **limitare l'accesso alla liberazione dai debiti** o stabilire termini più lunghi per la liberazione dai debiti qualora **tali esclusioni, limitazioni o termini più lunghi siano debitamente giustificati** (...).

4. In deroga all'articolo 21, gli Stati membri possono prevedere periodi di interdizione più lunghi o indeterminati qualora l'imprenditore **insolvente** svolga una professione cui si applicano norme etiche specifiche **o disposizioni specifiche in materia di reputazione o competenza** o una professione riguardante la gestione della proprietà altrui o qualora l'imprenditore insolvente intenda accedere a una tale professione<sup>16</sup>.

- 4 bis. La presente direttiva lascia impregiudicate le disposizioni nazionali relative alle interdizioni disposte da un'autorità giudiziaria o amministrativa diversa da quelle di cui all'articolo 21.

---

<sup>16</sup> Nei considerando sarà chiarito che, qualora l'autorità di uno Stato membro adotti una decisione in merito a un'attività oggetto di vigilanza specifica, può tener conto altresì del fatto che l'imprenditore insolvente, anche quando è scaduto il periodo di interdizione ai sensi dell'articolo 21, ha ottenuto la liberazione dai debiti, conformemente alla presente direttiva.

*Riunione delle procedure relative ai debiti (...) degli imprenditori*

1. Gli Stati membri provvedono affinché, ai fini della liberazione **integrale** dai debiti, tutti i debiti (...) contratti dall'imprenditore **insolvente** nel corso della sua attività commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale **che possono essere liberati** e i debiti (...) contratti al di fuori di tale attività siano trattati in un'unica procedura<sup>17</sup>.
2. **In deroga al paragrafo 1**, gli Stati membri possono prevedere che i debiti (...) **contratti dall'imprenditore insolvente nel corso della sua attività commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale e i debiti contratti al di fuori di tale attività** siano trattati in procedure distinte purché, ai fini della liberazione **integrale** dai debiti conformemente alla presente direttiva, tali procedure possano essere coordinate<sup>18</sup>.

---

<sup>17</sup> Nei considerando sarà chiarito che la presente disposizione lascia impregiudicata la possibilità per gli Stati membri che consentono agli imprenditori di proseguire la loro attività per conto proprio durante una procedura di insolvenza di prevedere che i medesimi possano essere assoggettati a una nuova procedura di insolvenza, qualora sopraggiunga una situazione di insolvenza durante la prosecuzione dell'attività.

<sup>18</sup> Nei considerando saranno esemplificati i casi in cui sia necessario coordinare le varie procedure, ad esempio quando un bene è usato nel corso dell'attività professionale nonché al di fuori della stessa.

## TITOLO IV

### Misure per aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza e liberazione dai debiti

#### Articolo 24

*Autorità giudiziarie e amministrative<sup>19</sup>*

Fatte salve l'indipendenza della magistratura ed eventuali differenze nell'organizzazione del potere giudiziario all'interno dell'Unione, gli Stati membri provvedono affinché:

---

<sup>19</sup> Il considerando che accompagna questo articolo avrà il seguente tenore:  
*"È necessario mantenere e migliorare la trasparenza e la prevedibilità con cui le procedure permettono di conseguire risultati che sono favorevoli alla preservazione dell'impresa e all'offerta di una seconda opportunità agli imprenditori o che permettono la liquidazione efficace delle imprese non economicamente sostenibili. È altresì necessario ridurre la durata eccessiva delle procedure di insolvenza in molti Stati membri, che determina incertezza giuridica per i creditori e gli investitori e bassi tassi di recupero. Infine, dati i meccanismi di cooperazione rafforzata tra giudici e i professionisti del settore nei casi transfrontalieri istituiti dal regolamento (UE) 2015/848, occorre che la professionalità di tutti i soggetti coinvolti sia portata a livelli elevati comparabili in tutta l'Unione. Per raggiungere tali obiettivi gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché i membri degli organi giudiziari e amministrativi siano adeguatamente formati e possiedano **le competenze necessarie per adempiere alle loro responsabilità. È possibile acquisire un livello adeguato di formazione e competenze anche durante l'esercizio della professione di membro dell'autorità giudiziaria o amministrativa o, prima della nomina a tale posizione, durante l'esercizio di un'altra professione pertinente. Tale (...) formazione e tali competenze dovrebbero consentire un'adozione efficace delle decisioni aventi ripercussioni economiche e sociali potenzialmente significative e non significano necessariamente che tali magistrati debbano occuparsi esclusivamente di ristrutturazione, insolvenza e seconda opportunità. Modi efficaci per raggiungere i succitati obiettivi potrebbero essere, ad esempio, la creazione di tribunali o sezioni specializzati o la nomina di giudici specializzati conformemente alla legislazione nazionale sull'organizzazione del sistema giudiziario, nonché la concentrazione della competenza in un numero limitato di autorità giudiziarie o amministrative.**"*

- a) i membri delle autorità **giudiziarie** e amministrative che si occupano **delle procedure** di ristrutturazione, insolvenza e **liberazione dai debiti** ricevano una formazione (...) **adeguata e possiedano le competenze necessarie per adempiere** alle loro responsabilità; e
- b) il (...) trattamento **delle procedure di ristrutturazione, insolvenza e liberazione dai debiti** avvenga in modo efficace<sup>20</sup> (...).

---

<sup>20</sup> L'espressione "in modo rapido" è stata soppressa poiché si ritiene che "in modo efficace" includa già l'idea di rapidità. Nei considerando saranno forniti chiarimenti al riguardo. Tuttavia, sarà anche precisato che gli Stati membri non sono tenuti a introdurre disposizioni secondo cui le autorità giudiziarie e amministrative devono dare priorità a questi tipi di procedure rispetto ad altre procedure.

Articolo 25

(...)

Articolo 26

(...) Professionisti nel campo **delle procedure di ristrutturazione**, (...) insolvenza e **liberazione dai debiti**<sup>21</sup>

Gli Stati membri provvedono affinché:

---

<sup>21</sup> Il considerando che accompagna questo articolo avrà il seguente tenore:  
"Gli Stati membri dovrebbero inoltre provvedere affinché i professionisti nel campo della ristrutturazione, dell'insolvenza e della **liberazione dai debiti** siano nominati dall'autorità giudiziaria o amministrativa in modo trasparente tenendo debitamente conto della necessità di garantire l'efficacia delle procedure, ricevano una formazione adeguata, siano sottoposti a vigilanza nell'esercizio dei loro compiti e li svolgano con integrità. **Sono inclusi i casi in cui il debitore, i creditori o un comitato dei creditori scelgono i professionisti da un elenco o da una riserva precedentemente approvati da un'autorità giudiziaria o amministrativa. Nella scelta del professionista, il debitore, i creditori o il comitato dei creditori potrebbero disporre di un margine di discrezionalità quanto alle competenze e all'esperienza del professionista in generale e rispetto alle specificità del caso, e i debitori che sono persone fisiche potrebbero essere del tutto esonerati da tale obbligo. Nei casi che presentano elementi transnazionali, la nomina dovrebbe tenere conto, tra l'altro, della capacità dei professionisti di rispettare gli obblighi di cui al regolamento (UE) 2015/848 relativo alle procedure di insolvenza (rifusione) di comunicare e cooperare con amministratori delle procedure di insolvenza e autorità giudiziarie o amministrative di un altro Stato, nonché delle loro risorse umane e amministrative al fine di far fronte a un numero di casi potenzialmente elevato. (...) I professionisti dovrebbero essere soggetti a meccanismi di vigilanza e di regolamentazione che dovrebbero comprendere misure effettive per la rendicontabilità dei professionisti che non adempiono i propri obblighi, come ad esempio una riduzione degli onorari dei professionisti, l'esclusione dall'elenco o dalla riserva dei professionisti che possono essere nominati nei casi di insolvenza nonché, se del caso, sanzioni disciplinari, amministrative o penali. Tali meccanismi di vigilanza e di regolamentazione dovrebbero lasciare impregiudicate le disposizioni del diritto nazionale in materia di responsabilità civile per i danni derivanti da violazioni di obbligazioni contrattuali ed extracontrattuali. Tali criteri possono essere soddisfatti senza la necessità, in linea di principio, di creare nuove professioni o qualifiche nel diritto nazionale. Tali disposizioni possono essere estese, a norma del diritto nazionale, ad altri professionisti.**"

- a) **i professionisti nominati da un'autorità giudiziaria o amministrativa per occuparsi di procedure di ristrutturazione, insolvenza e liberazione dai debiti ("professionisti")<sup>22</sup> ricevano una formazione adeguata<sup>23</sup> (...) e possiedano le competenze necessarie per adempiere alle loro responsabilità;**
- b) (...) **le condizioni di nomina, nonché** la procedura di nomina, revoca e dimissioni dei professionisti, (...) sia chiara, **trasparente** ed equa (...);
- c) (...) ai fini della **nomina** di un professionista (...) in un caso specifico, **anche nei casi che presentano elementi transnazionali**, occorre tenere debito conto delle esperienze e competenze del professionista, **alla luce delle specificità del caso (...);<sup>24</sup> e**
- d) **al fine di evitare qualsiasi conflitto di interessi**, i debitori e i creditori<sup>25</sup> **hanno la possibilità di opporsi alla scelta o alla nomina o di chiedere la sostituzione** del professionista.

2. (...)

3. (...)

4. (...)

---

<sup>22</sup> Nei considerando sarà chiarito che il concetto di professionisti nel campo della ristrutturazione, dell'insolvenza e della liberazione dai debiti include gli amministratori delle procedure di insolvenza quali definiti dal regolamento (UE) 2015/848.

<sup>23</sup> Nei considerando sarà chiarito che i professionisti possono acquisire una formazione e competenze adeguate anche durante l'esercizio della professione. Sarà inoltre precisato che gli Stati membri non sono tenuti a fornire la formazione necessaria e che questa può essere offerta, ad esempio, anche da associazioni professionali o altri organismi.

<sup>24</sup> Nei considerando sarà chiarito che tale obbligo non preclude la selezione di un professionista con qualsiasi altro metodo di selezione, come quella casuale tramite software, a condizione che la persona o il meccanismo che seleziona il professionista in un caso specifico tenga debito conto delle esperienze e competenze del professionista.

<sup>25</sup> Nei considerando sarà chiarito che gli Stati membri sono liberi di decidere i mezzi per opporsi alla scelta del professionista o per chiedere la sua sostituzione, ad esempio imponendo ai creditori di opporsi mediante un comitato dei creditori.

*Vigilanza e remunerazione dei professionisti (...)*

1. Gli Stati membri predispongono **appropriati meccanismi di vigilanza** e regolamentazione per garantire che il lavoro dei professionisti (...) sia oggetto di una **vigilanza efficace, in modo da assicurare che i loro servizi siano forniti in modo efficace e competente e, in relazione alle parti coinvolte, siano forniti in maniera imparziale e indipendente. Tali meccanismi** comprendono anche (...) **misure effettive per la rendicontabilità dei** professionisti che non adempiono i propri obblighi.
- 1 bis. Gli Stati membri possono incoraggiare l'elaborazione di codici volontari di condotta da parte dei professionisti nonché la sottoscrizione dei medesimi.**
2. Gli Stati membri provvedono affinché **la remunerazione dei** professionisti (...) **sia regolamentata** da norme **coerenti con l'obiettivo di** risoluzione (...) efficace delle procedure. (...)

Gli Stati membri provvedono affinché siano istituite procedure adeguate (...) **per risolvere eventuali** controversie in materia di remunerazione **in modo efficace**<sup>27</sup>.

---

<sup>26</sup> Il considerando che accompagna il presente articolo è stato inserito nel considerando 40 (cfr. nota 21 in calce).

<sup>27</sup> Nei considerando sarà chiarito che gli Stati membri non sono tenuti a introdurre disposizioni secondo cui le autorità giudiziarie e amministrative dovrebbero dare priorità alla risoluzione di tali controversie rispetto ad altre procedure.

1. Gli Stati membri provvedono affinché, **nelle procedure di ristrutturazione, insolvenza e liberazione dai debiti, le parti coinvolte nella procedura, i professionisti o le autorità giudiziarie o amministrative possano eseguire per via elettronica, anche nelle situazioni transfrontaliere, almeno le seguenti azioni:**
- a) insinuazione al passivo;
  - b) presentazione di piani di ristrutturazione o di rimborso (...);
  - c) notifiche ai creditori<sup>30</sup>;
  - d) (...);
  - e) presentazione di **contestazioni e impugnazioni**.

---

<sup>28</sup> Per tale articolo sarà previsto un periodo di attuazione di cinque anni, ad eccezione della lettera e), per cui sarà previsto un periodo di attuazione di sette anni.

<sup>29</sup> Il considerando che accompagna questo articolo avrà il seguente tenore:  
*"Per ridurre ulteriormente la durata delle procedure, **facilitare** una migliore partecipazione dei creditori alle procedure di ristrutturazione, insolvenza e liberazione dai debiti e **garantire** condizioni analoghe per i creditori a prescindere dal luogo in cui sono ubicati nell'Unione, **gli Stati membri dovrebbero introdurre disposizioni che consentano a debitori, creditori, professionisti nonché alle autorità giudiziarie e amministrative di usare mezzi di comunicazione elettronica a distanza. Pertanto, dovrebbe essere possibile effettuare per via elettronica le fasi procedurali quali l'insinuazione al passivo da parte dei creditori, le notifiche dei creditori o la presentazione di contestazioni e impugnazioni. Alle parti non dovrebbe essere imposto l'obbligo di usare mezzi elettronici ove ciò non sia previsto dal diritto nazionale, fatta salva la possibilità per gli Stati membri di istituire un sistema obbligatorio di presentazione e notificazione dei documenti per via elettronica nel quadro delle procedure di ristrutturazione, insolvenza e liberazione dai debiti. Gli Stati membri possono scegliere gli effettivi mezzi di comunicazione elettronica, quali, ad esempio, un sistema ad hoc per la trasmissione elettronica dei documenti oppure la posta elettronica, senza pregiudicare la possibilità per gli Stati membri di prevedere funzionalità che garantiscano la sicurezza delle trasmissioni elettroniche, come la firma elettronica. Il riconoscimento transfrontaliero di tali comunicazioni dovrebbe essere conforme al regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio.**"*

<sup>30</sup> Nei considerando sarà chiarito che gli Stati membri possono stabilire che le notifiche a un creditore possono essere eseguite per via elettronica solo previo consenso del medesimo alla comunicazione elettronica.

## TITOLO V

### Monitoraggio delle procedure di ristrutturazione, insolvenza e liberazione dai debiti

#### Articolo 29

##### *Raccolta dei dati*<sup>31</sup>

1. (...) Gli Stati membri raccolgono e aggregano, **su base annua**, a livello **nazionale**, i dati riguardanti **le procedure di ristrutturazione, insolvenza e liberazione dai debiti**, suddivisi per ciascun tipo di procedura, almeno sui seguenti elementi:

---

<sup>31</sup> Il considerando che accompagna questo articolo avrà il seguente tenore:  
*"È importante raccogliere dati affidabili e comparabili sui risultati delle procedure di ristrutturazione, insolvenza e liberazione dai debiti al fine di monitorare l'attuazione e l'applicazione della presente direttiva. Gli Stati membri dovrebbero pertanto raccogliere e aggregare dati sufficientemente granulari da consentire una valutazione accurata del funzionamento pratico della direttiva e dovrebbero comunicare tali dati alla Commissione. Nel modulo per la comunicazione di tali dati alla Commissione, che sarà messo a punto dalla Commissione con l'aiuto di un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011, dovrebbe figurare un breve elenco dei principali esiti delle procedure comuni a tutti gli Stati membri. Ad esempio, nel caso di una procedura di ristrutturazione, gli esiti principali potrebbero essere: procedure nelle quali un piano è stato omologato dall'autorità giudiziaria, piani non omologati dall'autorità giudiziaria, procedure di ristrutturazione convertite in procedure di liquidazione oppure concluse a causa dell'apertura di procedure di liquidazione prima dell'omologazione di un piano da parte dell'autorità giudiziaria. Il modulo dovrebbe altresì riportare un elenco di opzioni che lo Stato membro può prendere in considerazione nel determinare le dimensioni dei debitori, con riferimento a uno o più elementi contenuti nelle definizioni di microimprese, piccole, medie e grandi imprese che sono comuni alle legislazioni di tutti gli Stati membri. Tra le opzioni dovrebbe in ogni caso figurarne una che preveda di determinare le dimensioni dei debitori soltanto in base al numero dei lavoratori. Nel modulo, elaborato con l'aiuto del comitato, dovrebbero inoltre essere definiti gli elementi del costo medio e dei tassi di recupero medi in relazione ai quali gli Stati membri possono raccogliere i dati su base volontaria.*

- a) il numero di procedure **richieste o avviate, laddove l'apertura sia prevista dal diritto nazionale, che sono pendenti o concluse (...)**;
- b) la durata **media** delle procedure, **dalla presentazione della domanda oppure dall'apertura, laddove l'apertura sia prevista dal diritto nazionale, fino alla conclusione**;
- c) **il numero di procedure diverse da quelle di cui alla lettera c bis)<sup>32</sup>, suddivise per (...) tipo di esito**;

**c bis) il numero di domande di procedura di ristrutturazione dichiarate inammissibili, respinte o ritirate prima dell'apertura<sup>33</sup>;**

- d) (...)
- e) (...)
- f) (...)
- g) (...)

---

<sup>32</sup> Nei considerando sarà chiarito che scopo di questa formulazione è permettere agli Stati membri di non includere procedure che si concludono prima che vengano adottate misure pertinenti.

<sup>33</sup> Nei considerando sarà chiarito che, con riguardo alla lettera c bis), gli Stati membri possono indicare un numero complessivo e non sono tenuti a indicare tre elementi distinti.

- 1 bis.** Gli Stati membri raccolgono e aggregano, su base annua, a livello nazionale, i dati riguardanti il numero di debitori **che sono stati** sottoposti a **procedure di ristrutturazione o di insolvenza** e **che, nei tre anni precedenti la presentazione della domanda o l'apertura** di tali procedure, **laddove l'apertura sia prevista dal diritto nazionale, hanno ricevuto l'omologazione di un piano di ristrutturazione nel quadro di una precedente procedura di ristrutturazione in attuazione del titolo II.**
- 1 ter.** Gli Stati membri possono raccogliere e aggregare, su base annua, a livello nazionale, i dati riguardanti il costo medio di ciascun tipo di procedura e i tassi medi di recupero per i creditori garantiti e per quelli chirografari e, se del caso, altri tipi di creditori, indicati separatamente.
2. Gli Stati membri suddividono i **dati** di cui **alle lettere da a) a c), del paragrafo 1, e, se del caso e secondo disponibilità, i dati di cui al paragrafo 1 ter), per:**
- a) dimensioni dei debitori **che non sono persone fisiche (...);**
  - b) tipo di persona, fisica o giuridica, del debitore **sottoposto a procedura di ristrutturazione o insolvenza; e**
  - c) (...) destinatari delle procedure **che portano alla liberazione dai debiti**, ovvero se queste riguardano solo gli imprenditori o tutte le persone fisiche.
- 2 bis.** Gli Stati membri possono raccogliere e aggregare i dati di cui ai paragrafi 1, 1 bis, 1 ter e 2 con un metodo di campionamento che garantisca la rappresentatività dei campioni in termini di dimensioni e varietà<sup>34</sup>.

---

<sup>34</sup> Nei considerando saranno fornite ulteriori indicazioni sugli elementi che possono essere presi in considerazione qualora gli Stati membri ricorrano al metodo di campionamento.

3. Gli Stati membri raccolgono e aggregano i dati di cui ai paragrafi 1, 1 bis, 2 e, se del caso, 1 ter, per anni di calendario completi che finiscono il 31 dicembre di ogni anno, iniziando (...) dal primo anno di calendario completo successivo al [data (...)] dell'applicazione degli atti di attuazione di cui al paragrafo 4]. **Tali dati** sono **comunicati** alla Commissione annualmente, entro il 31 **dicembre** dell'anno di calendario successivo a quello per cui i dati sono raccolti, mediante il modulo per la comunicazione dei dati.
4. La Commissione stabilisce il modulo per la comunicazione dei dati<sup>35</sup> di cui al paragrafo 3 **del presente articolo** mediante atto di esecuzione. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura **d'esame** di cui all'articolo 30, paragrafo 2.

### *Articolo 30*

#### ***Procedura di comitato***

1. La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

**Qualora il comitato non esprima alcun parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione e si applica l'articolo 5, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011.**

---

<sup>35</sup> Nei considerando sarà chiarito che nel modulo di comunicazione di cui all'articolo 29, paragrafo 4, sarà prevista la possibilità per gli Stati membri di fornire ulteriori informazioni, qualora ne siano in possesso, ad esempio sull'importo totale delle attività e delle passività.